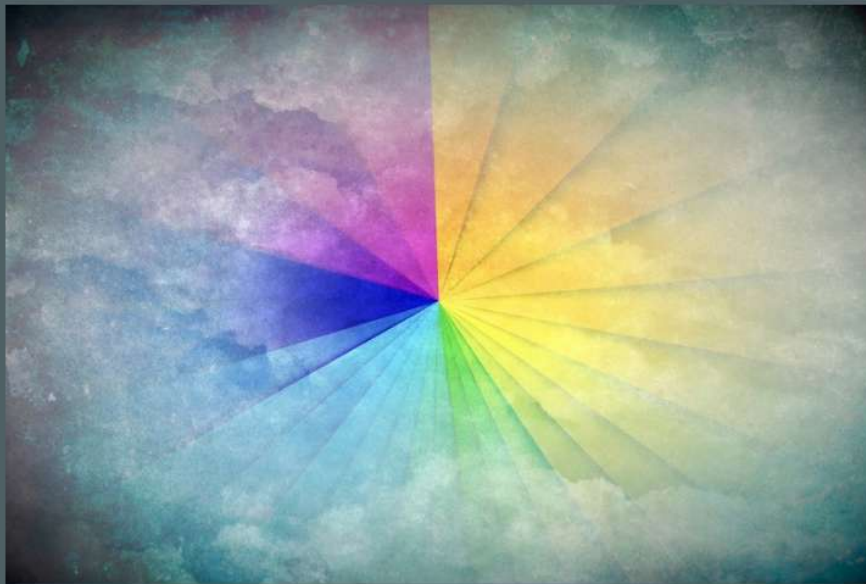


- Il licenziamento individuale del dirigente durante il blocco covid va alla Consulta -



- a cura di *Filippo Capurro* - Maggio 2024 -

Segnalo **Cass. 29/05/2024 n. 15025 ord.**  che dichiara **rilevante** e **non manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, DL n. 104/2020 (proroga del blocco dei licenziamenti durante l'emergenza pandemica) per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione alla posizione dei dirigenti.

In sintesi i passaggi logici:

1.

L'interpretazione costituzionalmente conforme di una norma di legge si fonda sul principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni **astrattamente possibili**, per quella che renda la norma **conforme a Costituzione**.

2.

Non è un'interpretazione astrattamente possibile quella di estendere il blocco dei licenziamenti individuali ai dirigenti, a cagione del primato del **criterio ermeneutico letterale** (art. 12 disp. prel. c.c.). Infatti la norma di blocco dei licenziamenti individuali fa riferimento all'art. 3, L. 604/1966 che non si applica ai dirigenti per quanto disposto dall'art. 10.

3.

La diretta conseguenza è che per i licenziamenti individuali dei dirigenti la legislazione dell'emergenza pandemica presenta una **lacuna normativa**, che non è possibile colmare mediantel'**analogia**, stante la **specialità** della norma.

4.

Ai fini del divieto temporaneo dei licenziamenti non sussiste alcuna **diversità** fra individuale e collettivo, dal momento che la differente procedura non ha alcun rilievo rispetto alla sua **ratio di ordine pubblico**: evitare l'impatto della pandemia sull'occupazione.

5.

La discrezionalità del legislatore è, per definizione libera e insindacabile a condizione che sia ragionevole, ovvero, che la norma sia adeguata e congruente rispetto alla finalità perseguita dal legislatore. E in questo caso l'**asimmetria** che si determina è **irragionevole**.

6.

Infatti non può condividersi la tesi secondo cui il divieto di licenziamento si accompagnerebbe indissolubilmente al **costo del lavoro** a carico della collettività mediante la CIGS. Se così fosse i dirigenti sarebbero licenziabili anche collettivamente (cosa esclusa dalla normativa emergenziale).

7.

Peraltro insensato è imporre al datore di lavoro un **sacrificio maggiore** (divieto di licenziamenti collettivi dei dirigenti) e non uno minore (divieto di licenziamento individuale).

8.

L'omessa previsione di questo sacrificio "minore", da un lato, e - dall'altro - l'impossibilità letterale di interpretare la norma in discorso (art. 14, co. 2, d.l. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020) in modo da ricomprendere nel blocco anche il licenziamento individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive, impongono a questa Corte di **sollevare** rispetto a detta norma la questione di legittimità costituzionale

La pronuncia è stata seguita **Cass. 29/05I2024 n. 15030** ord. che negli stessi termini ha operato circa l'art. 46, DL 18/2020 sempre per contrasto con l'art. 3 Cost.

Per un quadro d'insieme sulla tematica rinvio ai miei lavori:

"Ancora una pronuncia sul licenziamento individuale dei dirigenti in periodo di blocco Covid-19"



"Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di

indovinelli?" 

“Licenziamento individuale del dirigente: due ulteriori pronunce (discordanti) sul blocco emergenziale” 

Scarica la pronuncia

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

